



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**3/2013**

**GENNAIO/3/2013 (\*)**

*10 Gennaio 2013*

**ANCHE LE IMPRESE  
INDIVIDUALI CHE SI ISCRIVONO AL  
REGISTRO DELLE IMPRESE O  
ALL'ALBO DELLE IMPRESE  
ARTIGIANE DOVRANNO POSSEDERE  
OBBLIGATORIAMENTE UN  
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  
CERTIFICATA.**

**LO STABILISCE IL DECRETO LEGGE  
N. 179/2012 (C.D. "DECRETO CRESCITA  
2.0"), CONVERTITO DALLA LEGGE  
221 DEL 17 DICEMBRE 2012.**

**L'articolo 5 del decreto legge n° 179**, pubblicato nella G.U. n° 245 del 19/10/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, **ha esteso l'obbligo di comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche alle imprese individuali in sede di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane**, escluse – in precedenza - da tale obbligo.

Obbligo, già invece previsto per le società che entro il 29/11/2011 hanno dovuto procedere a comunicare al Registro delle imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), pena l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative.

Si ricorda infatti che il suddetto mancato adempimento comporta, a carico delle società inadempienti, **l'applicazione delle sanzioni** previste dall'art. 2630 del codice civile (*sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro con riduzione a un terzo in caso di ravvedimento entro 30 giorni*) in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa.

Ciò premesso, **a partire dal 20 ottobre 2012 le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane devono comunicare un proprio indirizzo Pec**, mentre **le imprese individuali già iscritte alla data del 20 ottobre** hanno tempo **fino al 30 Giugno 2013** per comunicare al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane un proprio indirizzo Pec.

**La comunicazione può essere già effettuata attraverso la procedura Comunica Starweb**, mentre la **procedura semplificata**, utilizzabile direttamente dal portale [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it), è utilizzabile esclusivamente per le società.

Analogamente a quanto previsto per le società, **l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta**

**elettronica certificata**, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, **sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.**

**Un'altra importante novità in materia di posta elettronica certificata contenuta nel Decreto sviluppo bis 2012 riguarda l'istituzione Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata", il cosiddetto Ini-Pec, che imprese e professionisti depositano presso il Registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali.**

Appare ovvio che l'intento del legislatore, attraverso il suddetto strumento, è quello di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati in maniera telematica, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti, con l'obiettivo di ridurre le montagne di carta che oggi invadono gli uffici pubblici.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**